



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 1 giugno 2023 n.88

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli articoli 7 e 14 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche, l'articolo 59, comma 1 e l'articolo 89 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, l'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta dell'11 aprile 2023;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMMISSIONI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato è adottato nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 7 e 14 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche, di cui all'articolo 59, comma 1 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 e di cui all'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113, quest'ultima in parte già esercitata, e modifica:

- a) la Legge n.107/2009 ed il Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 e loro successive modifiche, allo scopo di semplificare ulteriormente e rendere maggiormente celeri i procedimenti afferenti ai bandi di concorso;
- b) il Decreto Delegato 31 maggio 2022 n.86 in relazione ai termini di applicazione della mobilità volontaria dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato;
- c) l'articolo 61 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, così come già modificato dall'articolo 5 del Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73, allo scopo di rivedere le norme in materia di accesso e pubblicità dei titoli abilitativi edilizi;
- d) la Legge 4 marzo 1993 n.37, allo scopo di riformare le disposizioni in materia di predisposizione ed approvazione del Piano Annuale di Intervento, in seguito, per brevità PAI.

2. Il presente decreto delegato, inoltre, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 89 della Legge n.147/2017, sopprime la Consulta per la Formazione Professionale, trasferendone le competenze alla Commissione per il Lavoro di cui all'articolo 4 della Legge 9 dicembre 2022 n.164.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI PROCEDURE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione I

Procedure afferenti ai bandi di concorso

Art. 2

(Modifica del comma 1 dell'articolo 16 della Legge n.107/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della Legge n.107/2009 è così sostituito:

“1. I Commissari preposti ad eseguire la valutazione dell'una o più prove scritte, della prova orale, dell'una o più prove pratiche, compiono la relativa valutazione al termine di ogni prova.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 17 della Legge n.107/2009 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della Legge n.107/2009 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Nel caso di concorso relativo alla copertura di più profili di ruolo (PDR) appartenenti alla medesima fascia secondo quanto specificato nel decreto delegato di attuazione della presente legge, è redatta una graduatoria finale per ciascun PDR oggetto del concorso. A tal fine il candidato specifica, nella domanda di partecipazione, l'uno o più PDR in relazione ai quali intenda concorrere, in base al titolo di studio posseduto. In ragione del punteggio conseguito, il candidato idoneo è inserito in una o più graduatorie finali.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche)

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 4

(Contenuti del Bando di concorso)

1. Il bando deve indicare, a pena di nullità:

- a) le prove alle quali saranno sottoposti i candidati, con la specificazione del modulo di riferimento;
- b) se sono previste una o più prove scritte, il tipo di ciascuna prova, il numero dei quesiti e delle domande previsti per ogni singola prova, nonché la sua durata;
- c) se sono previste una o più prove pratiche, il tipo di ciascuna prova, nonché la sua durata;
- d) i criteri di ponderazione tra i singoli moduli;
- e) le modalità di calcolo dei punteggi utili ai fini della determinazione dell'idoneità dei candidati;

- f) il punteggio minimo relativo alle prove necessario per il conseguimento dell'idoneità ai fini dell'inserimento nella graduatoria finale. Qualora il bando sia relativo alla copertura di più profili di ruolo (PDR) appartenenti alla medesima fascia di cui all'articolo 23, comma 2, sono stabilite differenti soglie minime di punteggio per l'ottenimento dell'idoneità in relazione allo specifico PDR;
- g) l'eventuale subordinazione dell'ammissione alle prove, secondo la loro successione nella procedura, al conseguimento da parte del candidato di un punteggio minimo. Tale ammissione subordinata alle prove è obbligatoriamente prevista allorché siano ammessi al procedimento concorsuale più di venti candidati;
- h) i Commissari preposti alla valutazione delle singole prove, che devono essere almeno due;
- i) l'applicazione di un diritto aggiuntivo rispetto al diritto di pratica di cui all'articolo 5, comma 7 qualora alla domanda di partecipazione siano allegati documenti relativi al curriculum professionale e formativo manifestamente non valutabili secondo quanto previsto dal bando. La riscossione di tale diritto di pratica aggiuntivo avviene con le medesime forme previste per la riscossione di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato dal Decreto Delegato 7 agosto 2014 n.131 e successive modifiche;
- l) il termine per sanare l'eventuale mancato pagamento del diritto di pratica di cui all'articolo 5, comma 7. Tale termine potrà essere ridotto rispetto a quello generale stabilito dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61.”.

Art. 5

(Modifica della lettera d) del comma 7, dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.106/2012)

1. La lettera d) del comma 7, dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.106/2012 è così sostituita:
“d) domande a risposta multipla con almeno tre alternative per ciascuna domanda.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.106/2012)

1. L'articolo 11 del Decreto Delegato n.106/2012 è così sostituito:

“Art. 11

(Predisposizione della prova scritta)

1. I Commissari preposti alla valutazione della prova scritta sono convocati per lo stesso giorno in cui ha luogo la prova d'esame al fine di predisporre tre buste contenenti i temi o i complessi di quesiti o di domande sui quali, conformemente al tipo di prova stabilito nel bando, verterà l'esame.
2. Le buste sono sigillate e firmate dai Commissari.
3. In caso di pluralità di prove scritte, i Commissari preposti alla relativa valutazione sono convocati al medesimo fine per ciascun giorno di svolgimento delle singole prove scritte.
4. La formulazione dei temi, dei quesiti e delle domande di cui al comma 1 del presente articolo è eseguita dai Commissari preposti alla valutazione della prova scritta.
5. I Commissari, prima di dare inizio alla prova scritta, procedono all'identificazione dei candidati. Successivamente, chiamano un candidato, il quale, constatata l'integrità delle buste sigillate, estrae a sorte quella contenente i temi o i complessi di quesiti o di domande sui quali verterà la prova d'esame.
6. Immediatamente dopo l'inizio della prova scritta, le buste non estratte sono aperte e il loro contenuto è messo a disposizione dei candidati affinché ne possano prendere visione.”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 12 del Decreto Delegato n.106/2012)

1. L'articolo 12 del Decreto Delegato n.106/2012 è così sostituito:

“Art. 12

(Svolgimento della prova scritta)

1. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i Commissari.
2. E' tassativamente vietato il possesso di qualsiasi apparecchiatura o strumentazione, anche di tipo elettronico e in particolare di telefoni cellulari o dispositivi similari.
3. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, con penne fornite dai Commissari, su fogli o moduli predisposti allo scopo in quantità adeguata, di dimensioni e di aspetto identici, contrassegnati con il timbro della Segreteria di Stato con delega alla Funzione Pubblica e con la firma del Presidente della Commissione giudicatrice.
4. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono usare fogli propri per annotazioni, nemmeno al fine dello svolgimento delle prove. A tale scopo i Commissari mettono a disposizione dei singoli candidati i fogli che quest'ultimi devono utilizzare, anche per le eventuali minute, il tutto in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3.
5. I candidati, inoltre, non possono detenere, durante lo svolgimento delle prove, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e i dizionari preventivamente autorizzati dal bando di concorso e le altre pubblicazioni che siano poste a loro disposizione dai Commissari, secondo le disposizioni del bando.
6. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque sia stato sorpreso a copiare o risulti aver copiato in tutto o in parte il proprio elaborato è espulso immediatamente dalla prova scritta ed escluso immediatamente dal concorso.
7. I Commissari preposti alla valutazione della prova, curano l'osservanza delle disposizioni dei commi precedenti e adottano i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due Commissari devono trovarsi costantemente nella sala di svolgimento degli esami.
8. Prima dell'inizio della prova, il Presidente rammenta che la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è causa di espulsione immediata dalla prova scritta e di esclusione immediata dal concorso ed invita i candidati a depositare immediatamente i dispositivi di cui al comma 2 ovvero il materiale o i testi non consentiti di cui ai commi 3, 4 e 5 di cui eventualmente i candidati siano in possesso.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.106/2012)

1. L'articolo 13 del Decreto Delegato n.106/2012 è così sostituito:

“Art. 13

(Adempimenti conclusivi per la prova scritta)

1. Al termine della prova scritta il candidato, al quale i Commissari preposti alla valutazione della prova hanno in precedenza consegnato una busta grande, una piccola ed un cartoncino, inserisce il proprio elaborato, che non deve essere sottoscritto e che non deve avere contrassegni di alcun genere, nella busta grande unitamente alla busta piccola, chiusa e senza contrassegni, contenente il cartoncino sul quale il candidato ha scritto il proprio nome e cognome.
2. La busta grande è chiusa dal candidato e firmata da un Commissario.

3. Le buste grandi sono aperte dai Commissari preposti alla valutazione della prova una per volta al fine di procedere all'esame degli elaborati. Ad ogni busta grande è attribuito un numero che viene riprodotto sulla busta piccola che deve rimanere chiusa fino a che tutti gli elaborati siano stati letti e valutati.

4. Il riconoscimento, con l'apertura delle buste piccole, deve essere fatto dalla Commissione giudicatrice, nella sua composizione plenaria, solamente dopo che tutti gli elaborati dei candidati siano stati esaminati e valutati.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 22 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche)

1. L'articolo 22 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 22

(Determinazione del punteggio nei moduli)

1. Il punteggio ricevuto in ogni singola prova di ciascun modulo sarà determinato dalla media aritmetica dei voti conseguiti rapportata ai punti previsti per la prova.

2. La somma dei punteggi ottenuti in ciascun modulo previsto dal bando determinerà il punteggio totale ottenuto dal singolo candidato.

3. Qualora il punteggio totale ottenuto risulti uguale o superiore a quello previsto dal bando per l'ottenimento dell'idoneità, il candidato viene dichiarato idoneo. Nel caso in cui il bando sia relativo alla copertura di più PDR appartenenti alla medesima fascia di cui all'articolo 23, comma 2, il punteggio complessivo necessario ai fini dell'idoneità è differenziato in relazione al singolo PDR. In considerazione del punteggio ottenuto nei moduli, il candidato idoneo è inserito:

- a) qualora abbia ottenuto l'idoneità per il PDR di grado più elevato: sia nella graduatoria formata per il PDR di grado più elevato sia nella graduatoria formata per il PDR di grado inferiore;
- b) qualora abbia ottenuto l'idoneità ovvero abbia potuto concorrere, in ragione del titolo di studio posseduto, unicamente per il PDR di grado inferiore: nella sola graduatoria formata per il suddetto PDR di grado inferiore.

4. Il candidato che ottenga un punteggio inferiore a quello previsto dal bando per l'ottenimento dell'idoneità viene dichiarato inidoneo. Nel caso in cui il bando sia relativo alla copertura di più PDR appartenenti alla medesima fascia di cui all'articolo 23, comma 2, l'inidoneità consegue al mancato raggiungimento del punteggio complessivo minimo previsto per le prove relativamente al PDR di grado più basso fra quelli oggetto del bando.

5. Il candidato che non prende parte ad una delle prove previste dai singoli moduli non è ammesso alle eventuali prove successive e viene immediatamente escluso dal concorso.

6. In seguito all'ottenimento dell'idoneità, al punteggio conseguito dal candidato nelle prove viene aggiunto il punteggio determinato a seguito della valutazione dei titoli secondo le modalità previste ai successivi articoli.

7. Nel caso in cui il bando sia relativo alla copertura di più PDR appartenenti alla medesima fascia di cui all'articolo 23, comma 2:

- a) se il candidato, in esito alla valutazione delle prove, abbia conseguito soltanto l'idoneità relativa al PDR di grado inferiore: l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, secondo le modalità previste ai successivi articoli, è effettuata ai fini della formazione della sola graduatoria finale concernente tale PDR;
- b) se il candidato, in esito alla valutazione delle prove, abbia conseguito l'idoneità relativa al PDR di grado inferiore ed a quello di grado superiore: l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, secondo le modalità previste ai successivi articoli, è effettuata ai fini della formazione delle due differenti graduatorie finali concernenti i due PDR.”.

Art. 10

(Modifica dell'articolo 23 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche)

1. L'articolo 23 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 23

(Incidenza e ripartizione del punteggio per titoli)

1. Il punteggio riservato ai titoli, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), pari a punti 30, viene ulteriormente ripartito percentualmente al suo interno secondo le seguenti tipologie:
 - a) titoli di studio;
 - b) titoli di servizio;
 - c) titoli aggiuntivi accademici e di studio;
 - d) solo per PDR di grado superiore al VI, curriculum formativo e professionale.
2. La ripartizione percentuale delle tipologie di titoli varia a seconda del livello del PDR a concorso in funzione all'appartenenza ad una delle seguenti fasce:
 - a) FASCIA A (PDR di grado VII, VIII e IX):
 - 1) titoli di studio: 20% del punteggio complessivo (punti 6);
 - 2) titoli di servizio: 20% del punteggio complessivo (punti 6);
 - 3) titoli aggiuntivi: 15% del punteggio complessivo (punti 4,5);
 - 4) curriculum formativo: 20% del punteggio complessivo (punti 6);
 - 5) curriculum professionale: 25 % del punteggio complessivo (punti 7,5);
 - b) FASCIA B (PDR di grado VI):
 - 1) titoli di studio: 50% del punteggio complessivo (punti 15);
 - 2) titoli di servizio: 35% del punteggio complessivo (punti 10,5);
 - 3) titoli aggiuntivi: 15% del punteggio complessivo (punti 4,5);
 - c) FASCIA C (PDR di grado IV e V):
 - 1) titoli di studio: 40% del punteggio complessivo (punti 12);
 - 2) titoli di servizio: 50% del punteggio complessivo (punti 15);
 - 3) titoli aggiuntivi: 10% del punteggio complessivo (punti 3).
3. I PDR di grado I, II e III, la cui copertura a tempo indeterminato avviene senza necessità di procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.16 sono considerati di “FASCIA D”.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 28 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. In relazione ai concorsi volti alla copertura di PDR per l'accesso ai quali sia richiesta, quale titolo di studio base, la Laurea di Primo Livello, il possesso di Laurea Magistrale o di Laurea Specialistica, sia a ciclo unico che a doppio ciclo, sarà valutato sia nell'ambito dei titoli di studio sia nell'ambito dei titoli aggiuntivi accademici e di studio; in quest'ultimo ambito sarà, tuttavia, valutato attribuendo il medesimo punteggio previsto dal bando per il possesso di diploma di specializzazione biennale.”.

Sezione II
**Modifiche al Decreto Delegato 31 maggio 2022 n.86 “Mobilità del personale del
Settore Pubblico Allargato e copertura dei profili di ruolo”**

Art. 12

(Modifiche alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.86/2022)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, del Decreto Delegato n.86/2022 è così sostituita:
“c) mobilità volontaria: la graduatoria è ripartita per Dipartimenti e per AO ed ulteriormente dettagliata per UO, Settori, Servizi, Divisioni e Centri di Servizio. La graduatoria è suddivisa per PDR ed ordinata secondo l'anzianità convenzionale decrescente fra i dipendenti. La graduatoria ha validità pari a quella del Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato ed è trasmessa alle OOSS.”.

Art. 13

(Modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.86/2022)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.86/2022 sono così sostituiti:
“1. La formazione della graduatoria della mobilità volontaria avviene tramite la predisposizione, da parte della DGFP, entro il mese successivo a quello di adozione del PGA, di apposita circolare informativa che è pubblicata all'albo di Palazzo Pubblico, agli albi delle UO, Dipartimenti, Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici del Settore Pubblico Allargato nonché sul portale intranet dell'Amministrazione.
2. La richiesta di diversa assegnazione su medesimo PDR oppure su differente PDR di pari grado è presentata alla DGFP nel termine di quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione della predetta circolare. Possono presentare richiesta di riassegnazione unicamente i dipendenti con almeno trentasei mesi di anzianità di servizio specifica sullo stesso PDR. Nella richiesta è specificato l'UO e/o il Dipartimento e/o l'Azienda Autonoma e/o il settore di Azienda Autonoma e/o l'Ente Pubblico e/o il settore di Ente Pubblico in relazione al quale il dipendente sia disponibile alla riassegnazione. Le richieste sono presentate, salvo motivate deroghe, in modalità informatica secondo le direttive formulate dalla DGFP.”.

Art.14

(Modifiche al comma 2 dell'articolo 16 del Decreto Delegato n.86/2022)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del Decreto Delegato n.86/2022 è così sostituito:
“2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la SI e l'II sono assunti nel rispetto dell'ordine gerarchico di cui all'articolo 3, comma 2. I dipendenti del Settore Pubblico Allargato in distacco sindacale, in distacco politico o amministrativo presso le Segreterie di Stato rientrano nel predetto ordine gerarchico ai fini del conferimento di SI e II.”.

Art.15

(Modifiche al comma 3 dell'articolo 19 del Decreto Delegato n.86/2022)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del Decreto Delegato n.86/2022 è così sostituito:
“3. Il Dirigente è tenuto, inoltre, a specificare nella richiesta se sia possibile procedere alla copertura del PDR con SI o II mediante personale disponibile ed idoneo. La preventiva valutazione

di idoneità è effettuata con riferimento al titolo di studio posseduto, alle competenze, capacità ed attitudini maturate e dimostrate dal dipendente durante il servizio svolto sul PDR di appartenenza; tale valutazione, laddove riferita a dipendenti in servizio presso specifiche sotto-articolazioni di AO strutturalmente complesse è effettuata congiuntamente dal Direttore o Dirigente dell'AO e dal responsabile della sotto-articolazione. Qualora il Dirigente ritenga che all'interno dell'UO o AO non vi siano dipendenti idonei o disponibili, lo stesso elabora apposita relazione scritta di cui dà notizia ai dipendenti interessati; la relazione specifica le motivazioni legate alla inidoneità o indisponibilità.”.

Sezione III

Norme in materia di accesso ai titoli abilitativi edilizi

Art. 16

(Modifiche al comma 4 dell'articolo 61 della Legge n.140/2017 e successive modifiche)

1. Il comma 4 dell'articolo 61 della Legge n.140/2017 e successive modifiche è così sostituito:
“4. Dell'avvenuto rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo dell'Unità Organizzativa (UO) Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia (UPTE) e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.”.
2. A seguito del comma 4 dell'articolo 61, della Legge n.140/2017, come da ultimo sostituito dal comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis. Chiunque può prendere visione presso l'UO UPTE della concessione o autorizzazione edilizia e dei relativi elaborati grafici di progetto mediante il pagamento di diritto di pratica stabilito con Ordinanza del Congresso di Stato.
4 ter. L'UO UPTE, inoltre, rilascia a chiunque ne faccia richiesta, copie ed estratti, in forma semplice o autentica, dei documenti riguardanti i titoli abilitativi edilizi. Nel caso in cui il soggetto che presenti la domanda di concessione o autorizzazione edilizia lo richieda all'atto del deposito dell'istanza, i dati personali contenuti nei documenti riguardanti i titoli abilitativi edilizi che lo riguardino sono anonimizzati ai fini del rilascio delle predette copie ed estratti. Tale previsione non si applica in caso di copie ed estratti richiesti dall'Amministrazione per finalità d'ufficio ed in caso di copie ed estratti richiesti da soggetto che vanta una posizione soggettiva *differenziata e qualificata in relazione al procedimento*.
4 quater. La documentazione che riguardi edifici o manufatti per i quali è d'obbligo una comprensibile riservatezza (istituti di credito, di cambio, sedi consolari, edifici pubblici, luoghi di culto, etc.) può essere visionata o acquisita in copia od estratto, semplice o autentico, solo dal proprietario o concessionario o titolare del diritto di superficie sull'immobile o loro delegati o da soggetto titolare di una posizione giuridicamente tutelata nonché da funzionari della Pubblica Amministrazione. I soggetti che prendono visione dei documenti di cui al presente comma sono tenuti a sottoscrivere moduli all'uopo predisposti.
4 quinquies. L'UO UPTE ha facoltà di adottare direttive relativamente all'applicazione dei commi 4 ter e 4 quater.”.

CAPO III

MODIFICA DELLE NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 17

(Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della Legge n.37/1993)

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della Legge n.37/1993 è così sostituito:

“2. Gli ordinamenti didattici di ciascun corso di seconda formazione o formazione sul lavoro sono definiti dall’Unità Organizzativa (UO) Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive-Centro di Formazione Professionale (ULPA-CFP) in relazione alle singole iniziative formative. Gli ordinamenti didattici dei corsi di qualifica triennale di base di cui al Decreto - Legge 10 maggio 2011 n.78 e successive modifiche, di seguito denominati “corsi di prima formazione al lavoro”, sono approvati dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per il Lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del predetto decreto - legge.”.

Art. 18

(Modifica dell’articolo 19 della Legge n.37/1993)

1. L’articolo 19 della Legge n.37/1993 è così sostituito:

“Art. 19

(Piano Annuale di Intervento)

1. Le iniziative di formazione professionale sono attuate sulla base di un Piano Annuale di Intervento (PAI) la cui proposta è elaborata dall’UO ULPA-CFP.
2. La proposta di PAI è elaborata entro il mese di ottobre di ogni anno, sulla base di una relazione sull’attività svolta nel periodo corrispondente al Piano concluso, dei dati relativi alla domanda/offerta di lavoro e all’andamento del mercato del lavoro in generale. I corsi di seconda formazione sul lavoro relativi al Settore Pubblico Allargato sono programmati sulla base delle indicazioni della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP).
3. Nella proposta di PAI sono specificati:
 - a) per quanto riguarda i corsi di qualifica triennale di base di cui al Decreto Legge 10 maggio 2011 n.78 e successive modifiche, di seguito denominati “corsi di prima formazione o formazione al lavoro”: gli indirizzi settoriali e gli ordinamenti didattici;
 - b) per quanto riguarda i corsi di seconda formazione o formazione sul lavoro: le tipologie di interventi formativi ed il relativo preventivo finanziario di massima. La sezione del PAI relativa ai corsi di seconda formazione sul lavoro è suddivisa in due sottosezioni: una dedicata al settore privato ed una dedicata al Settore Pubblico Allargato.
4. La proposta di PAI è sottoposta alla Commissione per il Lavoro relativamente alle parti concernenti l’individuazione degli indirizzi settoriali dei corsi di prima formazione al lavoro nonché l’individuazione delle tipologie di interventi formativi nel settore privato dei corsi di seconda formazione sul lavoro. La Commissione per il Lavoro, nell’ambito delle sue competenze, esprime parere obbligatorio.
5. A seguito del parere della Commissione per il Lavoro, la proposta di PAI, eventualmente integrata e modificata sulla base del parere e relativamente alle sole parti di cui al comma 4, è sottoposta al Congresso di Stato entro il mese di dicembre di ogni anno ai fini della sua approvazione.
6. Ove ricorrano circostanze non prevedibili nel corso dell’anno ovvero esigenze sopravvenute, la Commissione per il Lavoro può, con propria deliberazione, integrare il PAI con l’inserimento di nuovi interventi formativi relativi ai corsi di seconda formazione sul lavoro nel settore privato. Qualora le variazioni del PAI siano concernenti i corsi di seconda formazione sul lavoro nel Settore Pubblico Allargato, l’UO ULPA-CFP dispone direttamente, senza necessità di alcun parere od approvazione da parte della Commissione per il Lavoro o del Congresso di Stato.
7. L’UO ULPA-CFP cura la pubblicazione delle iniziative di formazione professionale.”.

CAPO IV
MODIFICA DI FUNZIONI E SOPPRESSIONE DI COMMISSIONI

Art. 19

(Soppressione della Consulta per la formazione professionale)

1. E' soppressa la Consulta per la formazione professionale di cui all'articolo 18 della Legge n.37/1993. Le sue funzioni sono assorbite tra quelle già previste in capo alla Commissione per il Lavoro ai sensi l'articolo 4 della Legge n.164/2022.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 20

(Norme finali, di coordinamento ed abrogazioni)

1. Le nuove disposizioni relative alla possibilità di bandire un unico concorso per più PDR appartenenti al Decreto Delegato n.106/2012 come novellato dal Capo II, Sezione I, si applicano anche ai procedimenti concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato i cui termini sono riaperti in relazione al PDR aggiuntivo rispetto a quello già posto a bando. A tal fine, la Direzione Generale della Funzione Pubblica adotta e pubblica apposito atto di rettifica relativamente ai procedimenti interessati.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 è così sostituita: "c) i Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado e il Dirigente dell'UO ULPA-CFP;".

3. La lettera b) delle disposizioni particolari relative al PDR di Insegnante di Scuola Media (INSMED) di cui al comma 1 dell'articolo 24, dell'Allegato B al Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.162, come modificato dall'articolo 4 del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.49, è così ulteriormente modificata:

"b) il Piano delle Cattedre, di cui all'articolo 15 della Legge 17 luglio 1979 n.41, è definito tenendo conto degli indirizzi stabiliti nel Piano Annuale di Intervento di cui all'articolo 19 della Legge n.37/1993 e successive modifiche;".

4. In seguito all'abrogazione di cui al successivo comma 9, l'UO ULPA-CFP, in sostituzione del Libretto di formazione, produce idonea certificazione atta a documentare i corsi di formazione realizzati dall'UO cui un soggetto abbia preso parte.

5. Le funzioni previste in capo all'UO ULPA-CFP sono esercitate, sino all'avvio della predetta UO, dall'UO Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL).

6. La novella di cui all'articolo 16 si applica in relazione ai titoli abilitativi edilizi la cui domanda sia presentata in data successiva alla ratifica del presente decreto delegato. In relazione ai documenti riguardanti titoli abilitativi edilizi già rilasciati o la cui domanda sia stata depositata prima della ratifica del presente decreto delegato, l'UO UPTE rilascia copie ed estratti, in forma semplice o autentica, secondo la prassi operativa finora osservata.

7. La disposizione di cui alla novella dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Delegato n.86/2002, così come introdotta dall'articolo 13, relativamente alla possibilità di presentare richiesta di riassegnazione unicamente in capo a dipendenti con almeno trentasei mesi di anzianità di servizio specifica sullo stesso PDR si applica anche con riferimento al procedimento di mobilità volontaria avviato prima dell'entrata in vigore della suddetta novella.

8. La lista di mobilità formata in esito al procedimento di mobilità volontaria avviato prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato permane valida unicamente per l'anno 2023 mentre quella che verrà redatta nell'anno 2024 permane valida sino all'entrata in vigore del terzo Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato.

9. Sono abrogati gli articoli 8 e 18 della Legge n.37/1993.
10. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 48 della Legge n.188/2011.
11. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 14, del Decreto Delegato n.106/2012.
12. Sono abrogati l'articolo 5 ed i periodi secondo, terzo e quarto del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.73/2022.
13. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.86/2022.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini